

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGASSI, BAMPO, METRI, POLLI, CALDEROLI, AIMONE PRINA, MAGISTRONI, ALDA GRASSI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, MARONI, FRONTINI, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, ORESTE ROSSI, CONCA, MATTEJA, TERZI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rispetto da parte delle autorità militari e civili dell'articolo 52 della Costituzione e delle leggi disciplinanti il servizio di leva

Presentata il 4 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno degli « esoneri facili » ha certamente contraddistinto l'ultimo decennio per quanto riguarda la gestione del reclutamento da parte degli uffici e delle autorità competenti delle Forze armate.

Trattasi di un fenomeno che ha fortemente compromesso l'immagine delle Forze armate presso l'opinione pubblica, costituendo una palese violazione del « sacro dovere » di difendere la Patria risultante dalla Costituzione della Repubblica, « sacro dovere » imposto a tutti i cittadini pur nell'ambito di alcune leggi che disciplinano il servizio di leva.

Il fatto che non tutti compiano il servizio militare è purtroppo opinione largamente diffusa presso i soldati, i marinai e

gli avieri italiani: ciò alimenta un pericoloso malcontento e disagio che potrebbe sfociare in aperte ed incontrollabili ribellioni, frutto di una legittima esasperazione che nasce dal vedere l'onere della difesa della Patria « scaricato » solo su alcuni cittadini, escludendone altri solitamente già privilegiati spesso ingiustificatamente.

L'opportunità, da parte di numerosi cittadini di sfuggire gli obblighi militari tramite atti di corruzione ed attraverso la complicità di funzionari dello Stato, non esclusi ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, rappresenta uno degli aspetti nodali della degenerazione del sistema politico italiano nell'intreccio di natura politica, mafiosa e clientelare che tutti oggi amaramente constatiamo.

Si è così venuta a formare una vasta schiera di cittadini privilegiati, ingiustamente esentati, in cambio di denaro, dall'onere di prestare servizio militare, pur trovandosi in condizioni psicofisiche normali ed idonee: ciò rappresenta un'incredibile violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, e, in particolare, della parità di trattamento di tutti i cittadini senza alcuna distinzione.

Il fenomeno è passato inosservato grazie a troppe e numerose complicità; in particolare, si è permesso che all'interno

di scuole ed università, negli uffici del personale di imprese pubbliche e private, venisse propagandata, come essenziale per svolgere una rapida carriera nel mondo del lavoro, l'evitare *cum fraude* la leva.

La Commissione d'inchiesta di cui si propone la costituzione deve accertare la misura del fenomeno, le finalità, i responsabili, ponendo le premesse per un'ulteriore proposta di legge che tenda ad eliminare una tale ingiustizia ed a punire chi ha posto in essere atti illegali per sfuggire gli obblighi militari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare il rispetto, da parte delle autorità militari e civili e dei cittadini, dell'articolo 52 della Costituzione e delle leggi disciplinanti il servizio di leva.

2. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità, dirette ed indirette, di soggetti pubblici o privati, nell'aver creato e favorito il proliferare delle esenzioni dall'adempimento degli obblighi di leva da parte di cittadini italiani.

3. La Commissione accerta altresì:

a) il numero dei cosiddetti « esoneri facili »;

b) se il fenomeno di cui alla lettera a) sia stato generato da rapporti di natura politico-clientelare, atti di corruzione o di concussione, ovvero da intimidazioni fondate sul rapporto gerarchico;

c) la distribuzione del fenomeno di cui alla lettera a), e se questa presenti collegamenti con la provenienza geografica, con il livello di reddito, e con il livello socio-culturale di coloro che sono stati esentati dal servizio di leva.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

3. La Commissione elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari.

4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione entro quindici giorni dalla sua costituzione e comunque prima dell'inizio dei lavori.

ART. 3.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla costituzione, presentando a ciascuno dei due rami del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, una relazione con allegati i verbali delle sedute, i documenti acquisiti, gli atti utilizzati.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi nel processo penale.

3. Il presidente della Commissione può richiedere, a sua discrezione o su richiesta della maggioranza semplice dei membri, la collaborazione degli organi di polizia giudiziaria, potendo inoltre acquisire gli atti relativi ad inchieste svolte o in corso da parte della magistratura.

ART. 5.

1. In particolare, la Commissione ascolta:

a) i Ministri della difesa e tutti i Sottosegretari di Stato alla difesa in carica dal 1° gennaio 1982 in poi;

b) i Capi di Stato maggiore, ivi compresi quelli delle rispettive Armi, in carica dal 1° gennaio 1982 in poi, unitamente ai consiglieri militari del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica in carica dalla medesima data;

c) i Comandanti dei distretti militari e degli ospedali militari in carica dal 1° gennaio 1982 in poi;

d) i Comandanti dell'Arma dei carabinieri in carica dal 1° gennaio 1982 in poi;

e) ogni altra persona che ritenga utile ascoltare, previa richiesta della maggioranza semplice dei membri della Commissione o su richiesta del suo presidente.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la stessa decida diversamente a maggioranza assoluta dei suoi membri.